



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 2 dicembre 2020 da
rappresentato e difeso con l'ausilio
dell'OCC

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 291.731,65 (comprensivo delle spese di procedura, nella misura stimata, come ricostruito nella I° relazione dell'OCC allegata alla domanda introduttiva) il pagamento integrale degli oneri prededucibili e dei crediti privilegiati e chirografari, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, nella percentuale che risulterà al termine della distribuzione del ricavato nel corso del periodo quadriennale di durata della procedura liquidatoria, costituito dalla massa attiva mobiliare (crediti da retribuzioni) nella disponibilità del

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della predetta parte, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14-ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode, tenuto conto:

- che dall'esame degli estratti del conto corrente bancario n. _____ intestato al debitore risulta che lo stesso, nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e il settembre 2020, ha accolto accrediti da retribuzioni in favore del _____ e ha registrato, quali uscite, in misura quasi esclusiva i pagamenti in favore del coniuge effettuati presso il conto corrente a quest'ultima intestato, n. _____
- che dall'analisi del conto corrente n. _____ intestato alla moglie del debitore, risultano, nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e il settembre 2020, accrediti derivanti, in via sostanzialmente esclusiva, da retribuzioni alla stessa spettanti e dai predetti accrediti provenienti dagli apporti corrisposti dal _____ sul medesimo conto risultano, nello stesso periodo, uscite per spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare,

prime tra tutti i giroconti effettuati sul c/c n. _____ sempre intestato al coniuge del debitore;

- che il conto corrente, da ultimo riportato, recante il n. _____ ha registrato, sempre nel periodo in analisi, quali voci attive esclusivamente i giroconti provenienti dal c/c n. _____ e, quali uscite, i pagamenti necessari a saldare la rata periodica di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di esclusiva proprietà del coniuge del debitore;
- che nella propria relazione particolareggiata l'OCC ha evidenziato *come dall'analisi delle movimentazioni di tale rapporto, non è emersa la presenza di spese voluttuarie o ingenti, o che possano far supporre una condotta poco diligente, in quanto appaiono tutte destinate al sostentamento delle necessità del nucleo familiare;*

Considerato che le condotte illecite che hanno dato luogo alla condanna del debitore, in qualità di amministratore della _____ per il reato di bancarotta fraudolenta, non risultano apprezzabili ai fini di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, trattandosi di condotte non rilevanti rispetto ai creditori coinvolti nella presente procedura liquidatoria e, comunque poste in essere in epoca anteriore al quinquennio di cui al predetto comma;

Considerato che la domanda di liquidazione comprende, nel contesto della discovery compiuta dal _____ al fine di scongiurare la sanzione di inammissibilità di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, la messa a disposizione immediata in favore dei creditori, da parte della moglie del debitore, della somma di denaro di euro 25.000, sostanzialmente pari, come riportato nella relazione integrativa dell'OCC, alla differenza tra i pagamenti ricevuti dal marito nell'ultimo quinquennio e l'ammontare delle spese affrontate per il sostentamento della famiglia;

Considerato che la messa a disposizione del predetto importo differenziale considerata congiuntamente alla circostanza per cui il citato conto corrente intestato al debitore risulta reso oggetto, senza successo, di procedura espropriativa soltanto nell'ottobre 2020 (due mesi prima del deposito dell'atto introduttivo della presente procedura), fa ritenere che la discovery effettuata sul punto e la condotta riparativa proposta siano idonee a escludere la sussistenza di profili pregiudizievoli per i creditori, tali da impedire l'apertura della procedura liquidatoria ai sensi del citato art. 14-quinquies, comma 1;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione

particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Considerato che, in particolare, nel patrimonio del _____ non risultano presenti beni immobili e mobili, ma esclusivamente crediti da retribuzioni derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, pari ad euro 2700,00 netti mensili su 12 mensilità, oltre al riportato apporto di finanza esterna proveniente dalla moglie dell'istante;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.173,00, per 12 mensilità, in misura pari, a norma dell'art. 14-quaterdecies, comma 2, all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nella specie corrispondente a 1,57, in ragione del fatto che il nucleo familiare che viene in rilievo è composto da due componenti (il debitore e la moglie);

Ritenuto di dover procedere alla nomina del liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina liquidatore l'avv. _____

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.173,00;

dispone che il liquidatore:

- 1) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;
- 2) proceda ad accendere un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato, ove dovrà confluire, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'apporto proveniente dal coniuge del debitore nonché, tempo per tempo, l'importo corrispondente alla retribuzione percepita dal debitore, detratto l'ammontare fissato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b);
- 3) proceda, entro sessanta giorni dalla formazione del progetto di stato passivo definitivo, a

predisporre un primo progetto parziale di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo medesimo, da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni; in assenza di contestazioni, il liquidatore procede a comunicare il progetto di riparto al giudice designato perché ne autorizzi l'esecuzione;

- 4) proceda, successivamente al provvedimento autorizzativo di cui al capo 3), alla distribuzione, secondo il medesimo ordine di prelazione e con cadenza trimestrale, delle ulteriori somme comprese nella liquidazione e successivamente ricavate in favore dei creditori, dandone comunicazione al giudice designato;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 29 aprile 2021

Il Giudice Designato
dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

